

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
"NON TI LASCIO SOLO"



L'anno 2021, il giorno 11 gennaio, alle ore 18.00, presso il locale situato in via Villa Musone n°188 a Loreto, Prov. Ancona, si sono riuniti i seguenti signori e signore per costituire formalmente un'Associazione di promozione sociale, senza scopi di lucro e con finalità civiche, solidaristiche, assistenziali e di utilità sociale:

1. Luigi Biagetti, nato a Loreto (AN) il 22/09/1964 e residente in Loreto (AN) via Arno 8 C.F. BGTLGU64P22E690U
2. Emanuela Monachesi, nata a Macerata il 14/05/1967 e residente in Porto Recanati (MC) via Dante Alighieri, 7 C.F. MNCMNL67E54H211H
3. Stefania Sebastianelli, nata a Loreto (AN) il 13/10/1960 e residente in Loreto (AN) via Rosario 210 C.F. SBSSFN60R53E690D
4. Elena Penna, nata a Loreto (AN) il 24/12/1998 e residente in Loreto (AN) via Rosario 210 C.F. PNNLNE98T64E690C
5. Monica Clementi, nata a Loreto (AN) il 20/06/1965 e residente in Loreto (AN) via Salvatore Quasimodo, 7 C.F. CLMMNC65L60E690Y
6. Francesca Biagiola, nata a Loreto (AN) il 25/06/1976 e residente in Loreto (AN) via Brece 74 C.F. BGLFNC76H65E690V
7. Daniela Romanini, nata a Recanati (MC) il 27/07/1967 e residente in Loreto (AN) via Villa Papa 47 C.F. RMNNDNL67L67H211G
8. Moreno Camilletti, nato a Castelfidardo (AN) il 16/08/1959 e residente in Porto Recanati (MC) via Grandi 9 C.F. CMLMRN58M14C100C
9. Silvia Biondini nata a Recanati (MC) il 15/08/1968 e residente in Loreto (AN) via Villa Musone 204 C.F. BNDSL68M55H211F
10. Laura Falasco, nata a Loreto (AN) il 05/05/1951 e residente in Loreto (AN) via Rosario 79 C.F. FLSLRA51E45E690U
11. Lorella Astuti, nata ad Ancona (AN) il 15/11/1960 e residente in Loreto (AN) via Santiago de Compostela, 14/B C.F. STTLL60S55H211Z

12. Maccaroni Dario nato a Loreto (AN), il 11/09/1955 e residente a Loreto (AN) Via Fonte delle Bellezze, 30 C.F. MCCDRA55P11E690J
13. Rosalba Natali, nata a Loreto (AN) il 27/12/1956 e residente in Loreto (AN) via Fonte delle Bellezze, 30 C.F. NTLRLB56T67E690U
14. Lina Di Cienzo, nata a Lusara (CB) il 14/11/1966 e residente in Loreto (AN) via Vivaldi 35 C.F. DCNZNT66S54E748D
15. Virginia Armanini, nata a Varese il 13/02/1964 e residente in Loreto (AN) via Cav. Vittorio Veneto C.F. RMNVGN64B53L682D
16. Simona Castellani, nata a Loreto (AN) il 15/04/1968 e residente in Loreto (AN) via Villa Costantina, 167 C.F. CSTSMN68D55E690M
17. Alice Bernardo, nata ad Ancona il 14/03/1996 e residente in Loreto (AN) via Vivaldi 35 C.F. BRNLCA96C54A271H
18. Sabrina Cardinali nata a Loreto (AN) il 29/05/1973 e residente in Castelfidardo (AN) via F.lli Bandiera 4 C.F. CRDSRN73E69E690X
19. Francesco Scocco nato a Recanati (MC) il 29/11/1966 e residente in Recanati (MC) via G. Guareschi 20 C.F. SCCFNC66S29H211L

I presenti si danno reciprocamente atto che per missione, natura, scopi specifici e attività - cui è sottesa l'espressa volontà dei qui costituiti aderenti - l'Associazione potrà qualificarsi, al ricorrere dei termini, delle modalità e delle condizioni stabilite dalla vigente normativa, quale Ente del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Viene preliminarmente nominato a presiedere la riunione la sig.ra Monica Clementi, ed a fungere da segretario, con compiti di verbalizzazione della seduta, il Sig. Luigi Biagetti. Entrambi ringraziano ed accettano.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione di un ente senza fini di lucro nella forma dell'Associazione di promozione sociale.

Quindi dà lettura dello Statuto della costituenda Associazione e, al termine, chiama al voto l'Assemblea.

I presenti, all'unanimità:

- avuto riguardo alle premesse costitutive circa natura, missione, scopi specifici, attività ed espressa volontà dei costituenti;
- sentita la relazione del Presidente;

- esaminata con attenzione la bozza di Statuto della costituenda Associazione,

deliberano

all'unanimità - nessun voto contrario, nessun astenuto - con scrutinio palese per alzata di mano,

- a. di costituire, come in effetti costituiscono, l'Associazione con finalità culturali, assistenziali e di promozione sociale denominata "NON TI LASCIO SOLO" con sede in Loreto prov. Ancona; l'indirizzo è collocato in Via Villa Musone, 188 cap. 60025; l'assemblea del sodalizio, potrà variare la sede sociale presso altro indirizzo all'interno dello stesso Comune, operando ogni comunicazione amministrativa all'uopo necessaria e/o conseguente; il trasferimento della sede legale non comporterà modifica statutaria se avverrà all'interno dello stesso Comune;
- b. di approvare senza variazioni la bozza di Statuto proposta quale Statuto della costituenda Associazione, da intendersi quale parte integrante dell'atto costitutivo e documento fondamentale per la regolazione degli assetti, delle dinamiche e della vita associativa, fatte salve le disposizioni di legge vigenti e fermi eventuali, successivi regolamenti attuativi o integrativi della norma statutaria, conformi alle sue regole e principi.

Successivamente i presenti, con distinte tornate di voto a scrutinio palese per alzata di mano, all'unanimità fatta salva l'astensione di ciascun interessato, deliberano di eleggere i seguenti signori alle cariche sociali:

Presidente Monica Clementi, nata a Loreto il 20/06/1965 e residente in Loreto (AN) via Salvatore Quasimodo ,7 C.F. CLMMNC65L60E690Y

Vicepresidente Lorella Astuti, nata ad Ancona (AN) il 15/11/1960 e residente in Loreto (AN) via Santiago de Compostela, 14/B C.F. STLLLL60S55H211Z

Tesoriere Luigi Biagetti, nato a Loreto (AN) il 22/09/1964 e residente in Loreto (AN) via Arno 8 C.F. BGT LGU64P22E690U

Segretario Francesca Biagiola, nata a Loreto (AN) il 25/06/1976 e residente in Loreto (AN) via Brece 74 C.F. BGLFNC76H65E690V

Consigliere di Presidenza Laura Falasco, nata a Loreto (AN) il 05/05/1951 e residente in Loreto (AN) via Rosario 79 C.F. FLSLRA51E45E690U

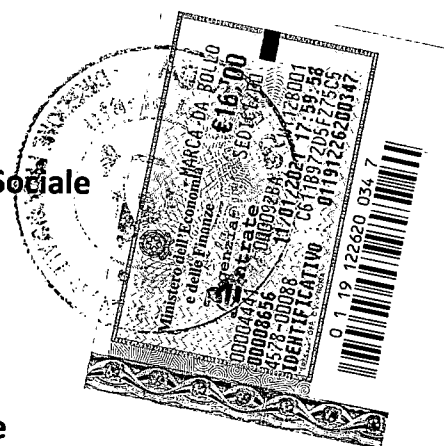
Infine, i presenti, in uno e all'unanimità, con le medesime forme e modalità espresse nelle precedenti,

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

"Non Ti Lascio Solo"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede



E' costituita l'associazione di promozione sociale "Associazione Non ti lascio solo-aps", con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede in via Villa Musone n. 188 in Loreto (AN) . A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

La durata dell'APS non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11

Art. 2

Scopi e finalità

L' Associazione Non ti lascio solo – aps, è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

- migliorare la qualità della vita delle persone che vivono situazioni di fragilità psico-sociale determinate da situazioni contingenti nelle varie fasi della vita (crisi familiare, problematiche legate all'età, patologie, forme di Demenza o malattie croniche invalidanti)
- fornire sostegno alle famiglie ed ai caregivers;
- promuovere e difendere i diritti dei malati;
- sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche delle malattie dementigene.

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Aps si propone, ai sensi dell'art.5 del D.lgs 117/2017 e, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni, di cui all'art. 5 comma 1, lettera *a*, del d.lgs. 117/2017;
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'art. 5 comma 1, lettera *d*, del d.lgs. 117/2017;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale - di cui all'art. 5 comma 1, lettera *i*, del d.lgs. 117/2017;
 - d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; di cui all'art. 5 comma 1, lettera *w*, del d.lgs. 117/2017;
2. Per quanto sopra, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell'ambito delle attività di interesse generale individuate al precedente punto, sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale.
3. L'Associazione, su iniziativa della Presidenza, può - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative - vigenti:
 - Promuovere attività di informazione e formazione;
 - Organizzare attività di stimolazione cognitiva, attività fisica in palestra e laboratori di musicoterapia e arteterapia negli anziani over 60 volte a prevenire l'insorgenza delle malattie dementigene;
 - Organizzare attività di sostegno psicologico e orientamento legale e sociale per le famiglie in difficoltà ;
 - Organizzare attività culturali, artistiche o ricreative quali convegni informativi di interesse sociale e caffè Alzheimer;
 - Organizzare attività sociali che favoriscono l'integrazione e la coesione sociale e il contrasto delle situazioni di vulnerabilità e fragilità.

L'APS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

1. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
3. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
4. Ogni forma di rapporto economico con l'APS derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
5. L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
6. L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
7. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.
8. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio del comune di Loreto e nei comuni limitrofi.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'APS durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'APS;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'APS;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'APS trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;

- c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
3. L'esercizio sociale dell'APS ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS, almeno 8 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
 4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss., il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'APS tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS.) Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci o altro organo.
3. Il ricorso all'assemblea, o altro organo dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'APS;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'APS;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'APS sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'APS
 - al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dal Consiglio direttivo, ratificata dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.



Art. 8
Organi dell'APS

1. Sono organi dell'APS:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio direttivo;
 - c. Il Presidente.

Art. 9
Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'APS, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
 - a) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 8 giorni di anticipo e deve indicare: la data e il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora; gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori.
6. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
7. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
8. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'APS è ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10
Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di attività ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero ;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - g. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - i. delibera sull'esclusione dei soci;
 - j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - k. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'APS stesso.
 - m. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - n. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

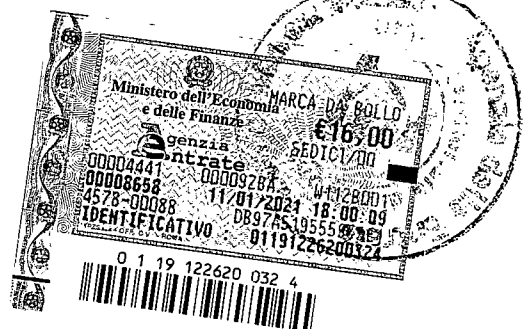
Art. 11
Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
1. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'APS con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'APS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'APS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di attività ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone alla ratifica dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - g. approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - h. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda anche da un solo componente.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.



Art. 13

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'APS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 15

ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

- 16.1 Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso articolo 30.
- 16.2 I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit..
- 16.3 L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

Art. 16 **Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.)

Art. 17 **Norme finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia. L'Associazione serberà assoluta riservatezza sui casi dei quali si occuperà e la documentazione relativa sarà archiviata in modo da garantirne la assoluta segretezza.

Loreto 11 / 01 / 2021

Il Presidente

Monica Clementi

Monica Clementi

